

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 218/1990 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è il seguente:

«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). — Gli enti e le società indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

La ritenuta da operare è determinata:

a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennità di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto.

I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno in corso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonché sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni di imposta già applicate a norma della lettera a) del secondo comma.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.

Per le pensioni e per le indennità di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione è demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilità solidale del datore di lavoro.

Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazione di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma; la parte eccedente è soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.

Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia già fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta».

90G0391

DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 358.

Disposizioni sulla ricapitalizzazione di enti creditizi pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:

Visti gli articoli 4 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo unico

Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico

1. Tenuto conto delle esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo di istituti di credito di diritto pubblico e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, i fondi di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge n. 218 del 30 luglio 1990 per complessive lire 1.800 miliardi sono destinati al Banco di Napoli per lire 850 miliardi, al Banco di Sicilia per lire 600 miliardi e alla Banca nazionale del lavoro per lire 350 miliardi.

2. La spesa è così ripartita in ragione d'anno:

Banco di Napoli:

lire 140 miliardi nel 1990, lire 213 miliardi nel 1992, lire 237 miliardi nel 1993, lire 260 miliardi nel 1994;

Banco di Sicilia:

lire 100 miliardi nel 1990, lire 151 miliardi nel 1992, lire 167 miliardi nel 1993, lire 182 miliardi nel 1994;

Banca nazionale del lavoro:

lire 57 miliardi nel 1990, lire 88 miliardi nel 1992, lire 98 miliardi nel 1993, lire 107 miliardi nel 1994.

3. A fronte dei versamenti devono essere costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla legge n. 218 del 30 luglio 1990 da utilizzare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'art. 1, comma 1, della medesima legge, n. 218 del 30 luglio 1990.

4. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo degli articoli 4 e 6 della legge n. 218/1990 è il seguente:

«Art. 4 (*Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico*). — 1. È autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'art. 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

«Art. 6 (*Emanazione delle norme delegate*). — 1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'art. 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Note all'art. 1:

— Il testo del dispositivo del D.M. 27 luglio 1981 (Norme direttive in materia statutaria concernenti i banci meridionali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981, è il seguente:

«Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, e il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari, dovranno provvedere a modificare la propria normativa statutaria, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, in base alle linee direttive di seguito indicate:

1) rendere la gestione più aderente ai criteri di mercato determinando l'oggetto dell'attività dell'ente con esclusivo riferimento all'art. 1 della legge bancaria;

2) assicurare una maggiore efficienza nell'allocatione del risparmio mediante una struttura organizzativa che garantisca il rispetto di criteri tecnici nella valutazione degli elementi del rischio, nella verifica dei risultati conseguiti nonché mediante il rispetto della professionalità e della rappresentatività nella scelta delle persone da proporre agli organi dell'ente;

3) prevedere che l'adeguamento dei fondi propri possa avvenire mediante integrazione degli attuali apporti pubblici secondo modi che conservino all'ente la sua collocazione nel settore pubblico;

4) riservare all'organo collegiale dei partecipanti con presenza pubblica l'indicazione degli obiettivi generali dell'ente nel rispetto di criteri economici e la proposizione degli indirizzi annuali di riferimento nonché l'azione di responsabilità contro gli amministratori;

5) assicurare una più razionale distribuzione dei poteri riconoscendo al presidente poteri di rappresentanza e di iniziativa e distinguendo gli organi di indirizzo generale, di sorveglianza e di gestione; attribuire al direttore generale la competenza in materia di organizzazione dell'azienda bancaria e il potere di proposta dell'erogazione del credito;

6) riservare all'organo che controlla il merito della gestione dell'ente la designazione del direttore generale, da scegliersi tra persone professionalmente qualificate nell'esercizio del credito e da nominarsi dal Ministro del tesoro sentito il governatore della Banca d'Italia».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) è il seguente:

«Art. 2. — È autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.